

**ECAD N. 19 “VESTINO”  
COMUNE DI  
CARPINETO DELLA NORA**

**PIANO SOCIALE DISTRETTUALE  
2017-2018**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE**

### **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dal Pronto Intervento Sociale. Disciplina, inoltre, i criteri e le modalità di concessione dell'accoglienza notturna e dei contributi economici previsti da tale servizio.

La somma totale oggetto del presente regolamento è di € 8.000,00

### **Art. 2 DEFINIZIONE DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE**

Il PIS è un servizio previsto dalla legge Quadro 328/2000, e dal Piano Sociale Regionale inserito nel Piano Sociale Distrettuale dell'Ambito n. 19 "Vestino".

Esso deve garantire risposte immediate e personalizzate alla soluzione o alla riduzione del danno rispetto ai casi di emergenza sociale che verranno a presentarsi sul territorio.

Il servizio di pronto intervento, si configura come intervento rivolto alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà economiche temporanee ed impellenti tali da compromettere il benessere della stessa o di uno dei suoi componenti.

### **Art. 3 FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il Pronto Intervento Sociale intende attuare azioni destinate a fronteggiare gli effettivi casi di emergenza, distinguendosi dalle situazioni di ordinaria urgenza, situazioni di emergenza sociale intese come quelle situazioni che richiedono interventi tempestivi in prossimità di condizioni di rischio che potrebbero mettere a repentaglio l'integrità, l'incolumità o la dignità di persone e nuclei familiari.

Il servizio di pronto intervento è una misura economica di contrasto alle necessità immediate, specifiche e temporanee del nucleo familiare o di uno dei suoi membri.

### **Art. 4 OBIETTIVI**

Il servizio di pronto intervento persegue i seguenti obiettivi:

- sostenere la famiglia in caso di specifiche e temporanee difficoltà economiche;
- garantire il sostegno economico con interventi immediati per far fronte a gravi situazioni;
- salvaguardare il diritto di assistenza dei soggetti deboli a rischio di emarginazione sociale;
- rimuovere gli stati di indigenza affinché non creino le condizioni per ulteriori emarginazioni;
- costruire un pacchetto d'ambito che si configuri come misura di contrasto alla povertà.

### **Art. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio previsto dal presente regolamento si rivolge a tutte le aree di intervento sociale con priorità, alle persone senza fissa dimora, i minori abbandonati, le persone in situazioni di povertà estrema, gli immigrati, le donne in difficoltà, anche con figli a carico, i soggetti sfrattati, i soggetti soli non autosufficienti.

In particolare dare risposte alle situazioni tipiche che richiedono l'attivazione di interventi di emergenza:

- necessità economiche straordinarie ed urgenti, rispetto alle quali si erogano prestazioni e servizi, in relazione alla valutazione del caso;
- Tutela ed assistenza a minori o non autosufficienti che si trovino improvvisamente sprovvisti di assistenza familiare;
- Ospitalità di persone che si trovino improvvisamente nella indisponibilità di un alloggio;
- necessità relative al trasporto da e per i centri di accoglienza convenzionati con l'Ente;
- Contrasto della povertà estrema (fame, mancanza di alloggio, grave mancanza di igiene personale)

## **Art. 6 CRITERI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

I servizi sociali professionali e i segretariati sociali dei Comuni dell'Ambito hanno autonomia tecnico professionale e di giudizio nella fase della valutazione dei casi che, come stabilito all'art. 3, presentano situazioni di rischio.

Svolgono l'indagine psico-sociale in corrispondenza della richiesta da parte dell'utenza e formalizzano presso l'ufficio di piano la domanda di accesso al fondo emergenza o per l'accoglienza notturna e diurna.

Per tale intervento è presente una somma mensile pari a un/dodicesimo della somma iscritta in bilancio per il relativo Piano finanziario. Le richieste inoltrate nell'arco di un mese verranno valutate dall'Ufficio di Piano entro la prima settimana del mese successivo e si provvederà a comunicare il rigetto delle richieste e le relative motivazioni ai servizi sociali invianti.

Tale programmazione non si applica ai casi di carattere eccezionale che verranno valutati di volta in volta e che verranno soddisfatti in maniera tempestiva.

## **Art. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE**

L'erogazione del servizio di Pronto Intervento Sociale è subordinato :

- 1) alla valutazione complessiva della situazione personale e familiare del caso effettuata dal servizio sociale territoriale e/o dal segretariato sociale dalla quale deve risultare che si tratta di una situazione di emergenza sociale non altrimenti affrontabile e che non ci siano altre persone legate all'utente per il quale si inoltra la richiesta che possano provvedere al sostegno temporaneo del bisogno urgente
- 2) all'invio, a mezzo fax, della scheda utente, in allegato, con i dati dell'utente, la descrizione del caso e la richiesta specifica.
- 3) l'ufficio di piano provvede alla valutazione del caso e all'erogazione dei servizi previsti dal pronto intervento sociale per i casi eccezionali entro 48 ore;
- 4) l'ufficio di piano provvede alla valutazione del caso e all'erogazione dei servizi previsti dal pronto intervento sociale non rientranti tra quelli eccezionali entro il mese successivo a quello di presentazione.
- 5) l'ufficio di piano provvede altresì all'invio del soggetto presso la struttura di accoglienza convenzionata per i restanti casi entro il mese successivo a quello di presentazione.

## **Art. 8 PRIORITA' DI GENERE**

La priorità dell'intervento sarà definita in base ad una scala di bisogni che determinerà il tipo di intervento e sarà attuata anche in base al "grado di complessità" riscontrato nell'esame di ogni singolo caso.

Le priorità di genere individuate in questa fase sperimentale sono le seguenti:

- ⇒ necessità economiche straordinarie ed urgenti, rispetto alle quali si erogano servizi, prestazioni di carattere temporaneo (ass. dom. esempio) alimenti, beni di prima necessità, buoni acquisto, buoni alimentari, bonus per i servizi trasporto, in relazione alla valutazione del caso;
- ⇒ ospitalità di persone che si trovino improvvisamente nella indisponibilità di un alloggio;
- ⇒ sostegno a persone che si trovino in condizione di povertà estrema (fame, mancanza di alloggio, grave mancanza di igiene personale);
- ⇒ tutela e l'assistenza a minori o persone non autosufficienti che si trovino improvvisamente sprovvisti di assistenza familiare;
- ⇒ donne sole che hanno subito violenze e/o maltrattamenti gravi, donne gestanti in stato di abbandono, donne uscite dal mondo della prostituzione, ecc
- ⇒ nuclei familiari di anziani ultra sessantacinquenni in situazione di povertà;
- ⇒ sostegno a fronte di situazioni contingenti di disagio per persone sole, prive di qualsiasi riferimento parentale;
- ⇒ interventi verso famiglie monoparentali con presenza di minori;

⇒ interventi verso famiglie senza reddito, o monoreddito con particolari carichi sociali (disabili, detenuti, anziani, minori)

### **Art. 9 TIPO E DURATA DEGLI INTERVENTI**

Il servizio prevede la temporaneità definita dei suoi interventi.

Per ogni tipo di intervento previsto, anche in base alla complessità di ogni singolo caso, viene definito un tempo massimo entro il quale la persona o la famiglia oggetto dell'intervento venga presa in carico dai servizi territoriali ed avviata verso un progetto personalizzato.

Il tempo massimo di accoglienza è fissato in giorni 14.

L'utenza può attingere al fondo emergenza per l'acquisizione di prestazioni temporanee di ogni tipologia fino ad un massimo di n° 3 accessi in un anno per un importo massimo di € 600.00, dove per importo massimo si intende un importo non superabile, ma non si intende come importo dovuto.

Per accesso si intende una singola prestazione (es: un pagamento di una bolletta equivale ad un accesso), la quale non può superare € 250,00.

### **Art. 10 PUBBLICITA' E REGOLAMENTO DEGLI ATTI**

Copia del regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 11 RINVIO DINAMICO**

Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di successivi interventi legislativi.

In tal casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 12 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Per ogni situazione non disciplinata specificamente dal presente regolamento trovano attuazione le disposizioni di legge e/o regolamento nazionali o regionali vigenti nella specifica materia, ove applicabili.